APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI FRA L'ITALIA, LA CROAZIA, LA GERMANIA E L'UNGHERIA, RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DELLA COMPAGNIA DELLE FERROVIE DANUBIO-SAVA-ADRIATICO STIPULATI IN BRIONI IL 10 AGOSTO 1942

Art. 7 (Accordo)

1. - La sovranita' in materia di tariffe ferroviarie sulle linee della Compagnia appartiene allo Stato sul cui territorio le linee si trovano.

2. - Gli Stati contraenti s'impegnano a collaborare per lo sviluppo del traffico internazionale sulle linee costituenti la rete della Compagnia alla firma del presente Accordo. A tale scopo viene istituito un « Comitato interstatale pei traffici », in seguito nominato « Comitato pei traffici ».

3. - Il Comitato pei traffici e' composto:

a) dal presidente del Consiglio di amministrazione, come rappresentante dello Stato al quale appartiene;

b) da un rappresentante per ciascuno degli altri tre Stati; questit tre membri sono nominati dai Governi fra i delegati degli Stati nel Consiglio di amministrazione;

c) da quattro funzionari ferroviari superiori, esperti in materia di traffici, nominati dai Governi in ragione di uno per ogni Stato;

d) dal direttore generale della Compagnia nella veste di segretario generale del Comitato pei traffici.

4. - Il Comitato pei traffici ha il compito:

di promuovere i provvedimenti atti a sviluppare e facilitare il traffico internazionale sulle linee di cui all'alinea 2;

di realizzare la collaborazione tra tutti i fattori interessati al detto traffico, compresi quelli marittimi e portuali;

di procedere ogni anno alla verifica ed alla determinazione di cui all'art. 9, alinea 5.

5. - Il Comitato pei traffici delibera raccomandazioni, che i rappresentanti interessati appoggeranno presso i rispettivi Governi. Il segretario generale porta a conoscenza degli Stati interessati le raccomandazioni.

6. - Per la validita' delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno membro per ciascuno dei quattro Stati. Ogni Stato dispone di un voto. Il segretario generale non ha

diritto a voto. Le deliberazioni sono prese alla unanimita'.

7. - Se i membri di uno o di due Stati dichiarano di non essere interessati, essi si astengono dal voto, ovvero non prendono parte alla seduta. In tal caso bastano la presenza e l'unanimita' dei membri degli altri Stati.

8. - La gerenza e la presidenza del Comitato pei traffici sono affidate al presidente del Consiglio di amministrazione della Compagnia, assistito all'uopo dal direttore generale della Compagnia come segretario generale. Lo stesso Comitato pei traffici puo' eleggere nel suo seno un vice-presidente.

9. - Il segretario generale, nella gestione degli affari si vale del personale della Compagnia per predisporre gli elementi necessari all'esame delle questioni da discutere e per seguire costantemente l'andamento dei traffici sulle linee di cui all'alinea 22. Per facilitare tale compito gli Stati ai adopereranno affinche' il segretario generale ed i suoi incaricati partecipino in rappresentanza del Comitato pei traffici alle conferenze e leghe tariffarie e ferroviarie internazionali, alle quali la Compagnia ha partecipato finora o che trattino questioni di traffico che interessano la Compagnia.

10. - Ai membri del Comitato pei traffici e' corrisposto dalla Compagnia, per le spese sostenute in occasione della partecipazione alle sedute, un compenso secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione.

11. - Il Comitato pei traffici stabilisce il proprio regolamento. Questo regolamento puo' prevedere che i membri del Comitato stesso siano all'occorrenza accompagnati da esperti, i quali assistono alle sedute senza diritto a voto.

Versione in vigore dal 12 marzo 1943, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi fra l'Italia, la Croazia, la Germania e l'Ungheria, riguardanti la sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico stipulati in Brioni il 10 agosto 1942
Estremi	Legge 24 dicembre 1942, n. 1818
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-fra-l-italia-la-croazia-la-germania-e-l/accordo-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it